



Che, gli elettori affetti da gravissime infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art .29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Gli interessati dovranno far pervenire entro il 10 settembre al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e un recapito telefonico;
- copia della tessera elettorale;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale "da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009";

Il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.



[Referendum20092020 - Comunicazioni \(194.95 kB 2020-08-31 14:54:01\)](#)